

(N. 842)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1954

Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 agosto 1950, n. 793, i comuni di Pietrasanta e Serravezza, dal cui territorio si estraggono i marmi bianchi di Carrara di varie qualità, vennero autorizzati a percepire un tributo eccezionale sulla produzione del marmo.

Ragione della disposizione di legge, si trovò e si trova nel fatto che nel territorio di quei Comuni è molto limitata la produttività del terreno dalle frequenze delle cave, mentre le strade comunali sono sottoposte a logorio del tutto particolare per il passaggio dei grossi autocarri e dei carri a trazione animale trasportanti i blocchi di marmo, le lastre, i rottami ed i granulati. D'altra parte, la grande maggioranza della popolazione di quei Comuni, ricava dalla industria della estrazione e lavorazione del marmo e della pietra le fonti del proprio guadagno. Così essendo, il bilancio comunale è dissestato per l'enorme spesa di manutenzione delle strade, ed il relativo onere

si riverserebbe sui pochi proprietari terrieri, sempre più danneggiati se non si provvedesse con un tributo speciale a carico delle aziende che estraggono e lavorano il marmo.

In fondo, il marmo è in questo caso equiparato al prodotto della lavorazione della terra, perchè dove si estrae il marmo, non si può coltivare.

Nella stessa situazione dei comuni delle Alpi Apuane, si trovano i comuni di Sant'Ambrogio e Fumane di Valpolicella nella provincia di Verona.

Nei territori di questi Comuni, infatti, si riscontrano tutte le caratteristiche che provocarono il provvedimento legislativo di cui sopra: in particolare il territorio collinoso, già famoso per la produzione dei vini, viene via via eroso dalle cave di marmo e di pietra come, del resto, può constatare, per il comune di Sant'Ambrogio, chiunque recandosi da Verona

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al Brennero si affacci alla stazione ferroviaria di Domegliara.

In tale situazione, le finanze dei suddetti Comuni, peggiorano di giorno in giorno; e continueranno a peggiorare se non si prenderanno provvedimenti analoghi a quelli vigenti per i due comuni Apuani.

Nel formulare il disegno di legge, il sottoscritto ritiene di adempiere, perciò, a vero e proprio dovere di giustizia tributaria.

Vi chiedo, pertanto, di esprimere il voto favorevole al progetto che si riassume nel disegno di legge che ho l'onore di presentare al Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, si estendono, con effetto dal 1º gennaio 1955 ai comuni di Sant' Ambrogio e Fumane di Valpolicella (Verona).

## Art. 2.

Il diritto sui marmi grezzi e lavorati asportati dal territorio comunale, non può essere applicato in misura superiore a quello risultante dalla tabella allegata.

## TABELLA ALLEGATA A

1) marmi e blocchi grezzi di rosso comune . . . . .	L. 100	per tonnellata
2) marmi e blocchi grezzi di altro colore . . . . .	» 170	» »
3) marmi lavorati in genere . . . . .	» 150	» »
4) marmi segati in lastre . . . . .	» 140	» »
5) granulati e pietrischi vagliati . . . . .	» 100	» »
6) polvere di marmo . . . . .	» 80	» »
7) rottami di lastre segate . . . . .	» 70	» »
8) scaglie, pietrame e rottame di marmo . . . . .	» 20	» »